

## Esami di Stato: Criteri Attribuzione Credito Scolastico

L'art. 15 del D. Lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella determinazione del voto finale dell'esame di Stato rispetto alla precedente normativa, elevando tale credito da **venticinque punti su cento a quaranta punti su cento**. Il punteggio massimo attribuibile per ciascuno degli anni considerati è il seguente:

- dodici punti per il terzo anno
- tredici per il quarto anno
- quindici per il quinto anno.

La tabella A, di seguito riportata, definisce la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico.

**Tab. A**

CREDITO SCOLASTICO (PUNTI)			
MEDIA DEI VOTI	I ANNO CLASSE TERZA	II ANNO CLASSE QUARTA	III ANNO CLASSE QUINTA
$M < 6^*$	-	-	7-8
$M = 6$	7-8	8-9	9-10
$6 < M \leq 7$	8-9	9-10	10-11
$7 < M \leq 8$	9-10	10-11	11-12
$8 < M \leq 9$	10-11	11-12	13-14
$9 < M \leq 10$	11-12	12-13	14-15

\*) L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in sede di scrutinio finale, dal Consiglio di Classe, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato. E' ammesso all' esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente che abbia riportato una votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il Consiglio di Classe può deliberare, con adeguate motivazioni, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. (D. lgs 62/2017, art.13)

## Regime transitorio

Per gli studenti che sostengono l'esame di Stato nell'anno scolastico 2018/2019, la tabella B1 reca la conversione del credito scolastico conseguito complessivamente nel terzo e nel quarto anno di corso. Pertanto, il credito scolastico totale sarà determinato, per ciascun alunno, dalla sommatoria del punteggio definito sulla base della tabella di conversione della somma del credito del terzo e del quarto anno, già assegnato nei due anni scolastici precedenti, e il punteggio del credito scolastico attribuito per il quinto anno nello scrutinio finale applicando, a tale ultimo fine, esclusivamente la prima e l'ultima colonna della tabella di attribuzione del credito scolastico.

### Tab. B1

Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019:

Tabella di conversione del credito conseguito nel III e nel IV anno

SOMMA CREDITI CONSEGUITI PER IL III E PER IL IV ANNO	NUOVO CREDITO ATTRIBUITO PER IL III E IV ANNO (TOTALE)
6	15
7	16
8	17
9	18
10	19
11	20
12	21
13	22
14	23
15	24
16	25

Infine, per gli studenti che sosterranno l'esame di Stato nell'anno scolastico 2019/2020, la tabella B2 reca la conversione del credito scolastico conseguito complessivamente nel terzo anno di corso.

### Tab. B2

Candidati che sosterranno l'esame nell'a.s. 2019/2020

Tabella di conversione del credito conseguito nel III anno



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  
ALFONSO MARIA DE' LIGUORI

CREDITO CONSEGUITO PER IL III ANNO	NUOVO CREDITO ATTRIBUITO PER IL III ANNO
3	7
4	8
5	9
6	10
7	11
8	12